



## COMUNE DI NARO

LLIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

### COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 06.06.2022 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 137 DEL 26/02/2025

**OGGETTO: Diniego parziale ammissione alla massa passiva dell'istanza prot. 11278 del 29.08.2022 presentata dall'Avv.to Maria Argenti nata a Canicattì il 02.03.1983 residente a Naro c.da Fratel Gerardo – FASCICOLO N. 83**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 15,30 e seguenti, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione in presenza ed in modalità "a distanza" giusta propria deliberazione n. 3 del 22/08/2022 nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Dott. Vito Montana	Presidente	X	
Dott. Giuseppe IMBRO'	Componente	X	
Dott.ssa Roberta MAROTTA	Componente	X	

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Rosa Troisi che assume la funzione di segretario verbalizzante.

**La Commissione straordinaria di liquidazione,**

**premessi che:**

- il Comune di Naro con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 02/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2022, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e

*en*

dell'indebitamento pregresso del Comune di Naro, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- in data 27 giugno 2022 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 30 giugno 2022 si è regolarmente insediata presso il Comune di Naro eleggendo quale presidente il Dott. Vito Montana, così come da delibera n. 1 del 30 giugno 2022;
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione, ha disposto – giusto verbale n. 1 del 30.06.2022 -, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso, la cui scadenza è stabilita il 29 agosto 2022;
- detto avviso è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e se ne è data anche comunicazione agli organi di stampa;
- con verbale n. 4 del 27/08/2022 questa Commissione ha prorogato il termine di presentazione delle istanze di insinuazione al passivo fino al 28 settembre 2022;
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31/12/2019;

#### **VISTA**

- l'istanza prot. 11278 del 29.08.2022 presentata dall'Avv.to Maria Argento, con la quale è stato chiesto l'ammissione alla massa passiva del presunto credito vantato nei confronti del Comune di Naro per l'importo totale di € 1.874,26 (iva, cpa e spese generali compresi) per spese legali per assistenza e rappresentanza in giudizio nella causa tra il Comune di Naro e i Sig.ri Bruno Alfonso e Baio Silvestre, Giudice di pace di Agrigento R.G. n. 556/2016, sentenza conclusiva n. 290/2017;
- la propria nota prot. n. 12426 del 16.09.2022 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;

#### **DATO ATTO**

*TCM*

- che con nota n. prot. 17299 del 16.12.2022, il Responsabile del Servizio interessato ha prodotto l'attestazione (art. 254 c. 4 del TUEL) sul superiore debito, riportando la seguente motivazione: ammissibilità parziale alla massa passiva del presunto credito vantato, per l'importo euro 1.871,74 per avvenuto pagamento in acconto già effettuato con mandato n. 156 del 23.01.2017 e per differenza parcella redatta con i massimi tariffari ex D.M. n. 55/2014, invece che con i minimi tariffari come previsto dal disciplinare d'incarico al punto 2 sottoscritto dall'Avvocato;

**CONSIDERATO:**

-che a conclusione della istruttoria effettuata – previo esame della documentazione allegata alla istanza su menzionata, nonché dalle attestazioni rese, rispettivamente dal responsabile competente e dal responsabile finanziario, è stato accertato che non può provvedersi alla ammissione parziale alla massa passiva per complessivi € 1.874,26 in quanto la parcella calcolata dall'avvocato Maria Argento per il valore di causa e il tariffario ex D.M. n. 55/2014, è stata redatta secondo i massimi tariffari e non con i minimi tariffari così come previsto dal disciplinare d'incarico al punto 2 da lei sottoscritto, a cui inoltre bisogna detrarre acconto già liquidato di € 300,00 con mandato n. 156 del 23.01.2017;

- che con nota prot. 1916 del 07.02.2025 è stata data all'istante comunicazione di preavviso di diniego parziale dell'istanza per sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'art. 10 bis del DPR n. 241/1990 e ss.mm.ii., assegnando il termine di 10 giorni per presentare osservazioni, a cui non è conseguito alcun riscontro ai fini della valutazione della ammissibilità del credito vantato.

**RITENUTO**

– che in definitiva, alla luce di quanto sopra dedotto ed argomentato, in forza della documentazione prodotta dalla parte istante, oltre che dell'istruttoria degli uffici, nel caso di specie, devono ritenersi insussistenti i presupposti per l'accoglimento parziale dell'istanze di ammissione alla massa passiva come sopra formulata, attesa la carenza probatoria sopra illustrata.

**RILEVATO:**

- che al fine di redigere il piano di estinzione della massa passiva, questa CSL deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili;

**RITENUTO:**



- pertanto, che la partita creditoria in esame non presenta i requisiti di ammissibilità parziale alla massa passiva, per le motivazioni sopra indicate;

### VISTO

- il proprio verbale di deliberazione n. 03 del 22 agosto 2022 avente ad oggetto "Disposizioni per il funzionamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione in modalità a distanza.";

### DATO ATTO CHE:

- il Segretario Verbalizzante ha constatato che la presente seduta della Commissione Straordinaria di Liquidazione si svolge in modalità di videoconferenza, tramite collegamento audio video con applicativo Whatsapp video;

- il Segretario Verbalizzante ha altresì accertato che il sistema audio e video utilizzato è risultato idoneo a garantire la certa identificazione dei partecipanti;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

Con votazione unanime espressa in modo palese;

### DELIBERA

1-Di non ammettere nella massa passiva l'istanza identificata nel seguente prospetto per le motivazioni sopra esposte:

N° Fasc.	RICHIEDENTE	ESTREMI PROT. ISTANZA	MOTIVAZIONE DEL DINIEGO	IMPORTO LORDO RICHIESTO	IMPORTO NON AMMESSO
83	Avv. Argento Maria	prot. n. 11278 del 29/08/2022	vedi contenuto motivato in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto	€ 1.874,26	€ 1.871,74

2- Di includere il suddetto debito, non ammesso, nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256 co. 7 del vigente TUEL;

3- **Di disporre** la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line, previo oscuramento dei dati personali e la trasmissione per opportuna conoscenza e per i provvedimenti consequenziali di competenza:

Al Sindaco del Comune di Naro;

Al Responsabile del Servizio Finanziario;

Al Collegio dei revisori dei conti.

4- **Di disporre** la notifica all'interessato tramite pec a cura dell'Ufficio di supporto di questa Commissione;

5- **DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Sicilia o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della deliberazione.

6- **Di dare atto** che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993;

Si passa alla trattazione del prossimo punto dell'O.d.g. della seduta odierna.

Letto, confermato e sottoscritto dai componenti e dal segretario verbalizzante.

### La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente Dott. Vito Montana


  
Firmato digitalmente da:  
Montana Vito  
Firmato il 26/02/2025 16:30  
Seriale Certificato: 2063564  
Valido dal 09/01/2023 al 09/01/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Componente Dott. Giuseppe Imbrò


  
Giuseppe Imbrò  
26.02.2025  
17:16:20  
GMT+02:00

Il Componente Dott. ssa Roberta Marotta

  
Firmato digitalmente da:  
Marotta Roberta  
Firmato il 26/02/2025 17:26  
Seriale Certificato: 3937663  
Valido dal 18/10/2024 al 18/10/2027  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Il Segretario Verbalizzante



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Naro: [www.comune.naro.ag.it](http://www.comune.naro.ag.it) Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Naro, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 e s.m.i..

Naro, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Verbalizzante  
(Dott.ssa Rosa Troisi)

